



**MAURIZIO MISURALE**  
**NOTAIO IN ROMA**

00186 - Via in Lucina, 17  
Tel. 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -  
06.689.32.06  
Fax 06.687.14.23  
e-mail: mmisurale@notariato.it

Repertorio n. 199548

Rogito n. 71968

VERBALE DI ASSEMBLEA STAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno in Roma, via Barberini n. 28, alle ore 12.05.

28/06/2016

A richiesta della Spett.le "VIANINI INDUSTRIA Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Via Montello n. 10, codice fiscale 03873920585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 461017, capitale sociale Euro 30.105.387,00= i.v., indirizzo PEC: vianiniindustria\_societario@legalmail.it, io dr. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n.17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea straordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora in prima convocazione.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Rag. Mario DELFINI, nato a Roma il 19 aprile 1940 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Via Montello n.10, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Rag. Mario DELFINI, il quale constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata giusta pubblicazione avvenuta sul sito della società in data 14 aprile 2016 e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 15 aprile 2016;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, l'Amministratore Delegato l'Ing. Elvidio TUSINO e la D.ssa Annalisa MARIANI;

- del Collegio Sindacale sono presenti, il Prof. Giovanni OSSOLA, Presidente, il Prof. Antonio STAFFA e l'Avv. Maria Assunta COLUCCIA, Sindaci effettivi;

- è presente il Dr. Rosario TESTA, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- l'Avv. Domenico SORRENTINO, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti ai sensi della normativa vigente ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega;

- la Relazione illustrativa relativa all'argomento posto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge;

Il Presidente constata altresì che in sala sono presenti per delega n.ro 6 Azionisti intestatari di n.ro 21.979.726 ed in proprio n.ro 2 Azionisti intestatari di numero 20.000 azioni da Euro 1,00 (uno virgola zerozero)e pertanto sono presenti

Registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 1

il 19/07/2016

n° 20816 Serie 1T

Versati Euro € 356,00

un totale di n.ro 8 Azionisti per complessive n.ro 21.999.726 Azioni ciascuna aventi diritto di voto e pertanto è presente il 73% del capitale sociale avente diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", dando atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede all'Assemblea di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge. L'assemblea non manifesta alcuna obiezione.

Il Presidente informa inoltre che:

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il Capitale Sociale è di Euro 30.105.387,00 diviso in n. 30.105.387 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.733;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% risultano essere:

- CALTAGIRONE Francesco Gaetano con una partecipazione diretta ed indiretta tramite le controllate società Caltagirone S.p.A. e Capitolium S.p.A. per un totale di n. 21.406.711 azioni pari al 71,106% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

- in sala sono presenti dipendenti e collaboratori della Società e rappresentante della stampa e chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'assemblea; non vi sono obiezioni;

- i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente prima di dare inizio ai lavori assembleari segnala che il 27 c.m., conformemente a quanto richiesto da Consob, sono stati messi a disposizione anche sul sito internet della società:(i) un supplemento al documento informativo relativo all'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto l'acquisizione di Domus Italia da parte della Società, pubblicato in data 15 aprile

2016, e alla Relazione Illustrativa predisposta in vista della presente assemblea e pubblicata in data 19 maggio 2016 e (ii) un documento predisposto dal Collegio Sindacale sempre in relazione all'acquisizione di Domus Italia.

Tali documenti, e le informazioni negli stessi contenute, sono stati pubblicati su richiesta della Consob formulata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Testo Unico della Finanza in data 22 giugno 2016.

Il Supplemento contiene talune informazioni integrative rispetto a quanto riportato nel Documento Informativo e nella Relazione Illustrativa concernenti l'operazione di acquisizione di Domus Italia (con riguardo, fra l'altro, alla consistenza del portafoglio immobiliare di proprietà di Domus Italia e del portafoglio immobiliare di proprietà di Domus Roma 15 S.r.l., controllata da Domus), nonché le motivazioni a supporto della decisione di dismettere il business industriale.

Il documento predisposto dal Collegio sindacale include: (i) le valutazioni dell'organo di controllo in merito, fra l'altro, all'accertamento dei requisiti di indipendenza del Consigliere CARLEVARIS, all'adeguatezza delle informazioni messe a disposizione del Consiglio per la valutazione dell'operazione di acquisizione di Domus Italia, nonché (ii) le valutazioni effettuate o attività programmate in relazione alle denunce ex art. 2408 CC ricevute dal Collegio.

Una copia di tale documentazione è disponibile qui in Assemblea per chiunque volesse esaminarne il contenuto.

Con riferimento alla presente Assemblea, il Presidente ricorda che la stessa ha come unico punto all'ordine del giorno la "modifica degli articoli 1 e 4 dello Statuto Sociale. Introduzione di un nuovo articolo 17".

Al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ricorda che gli interventi debbono essere sintetici e volti a consentire la partecipazione dei soci ai lavori. Eventuali domande dovranno avere ad oggetto, ai sensi della normativa applicabile, solo gli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, non potranno essere prese in considerazione domande non inerenti la modifica degli articoli dello Statuto Sociale.

Il Presidente quindi dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

- modifica degli articoli 1 e 4 dello statuto sociale. Introduzione di un nuovo articolo 17.

Il Presidente, quindi, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, dichiara di procedere alla lettura della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria contenente tra l'altro le proposte del Consiglio stesso:

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A. (la "**Società**" o "**Vianini Industria**") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale.

#### **Premessa**

Le modifiche statutarie infra descritte sono state ritenute opportune in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 aprile 2016, concernente la dismissione del ramo d'azienda industriale, riguardante, tra l'altro, la produzione dei manufatti in cemento armato precompresso (il "**Business Industriale**").

La Società è nata nel 1980 a seguito dello scorporo delle attività di produzione di manufatti in cemento armato (tubi, traversine, pali per elettrodotto e conci per galleria) originariamente svolte, unitamente alle attività nel settore dei lavori pubblici, da un'unica società sotto la denominazione "**Vianini Società per Azioni**".

Nel corso degli anni le attività che hanno rappresentato l'ossatura ed il fiore all'occhiello della Vianini Industria sono andate perdendo di rilevanza nel panorama industriale nazionale. In particolare, per quanto riguarda gli acquedotti, l'ultimo progetto idrico di una certa rilevanza risale oramai a più di 30 anni fa mentre, per quanto riguarda i settori dei pali e delle traversine ferroviarie, da un mercato di sostituzione tecnologica si è gradatamente passati ad un mercato di mera manutenzione. Di conseguenza, tenuto conto dell'andamento e dell'evoluzione del mercato, la Società ha dismesso il settore pali e non ha più ritenuto opportuno investire negli altri settori (tubi e traverse), accumulando temporaneamente disponibilità in attività finanziarie da investire in una nuova missione. Peraltro, nel corso degli ultimi anni, la necessità di ricercare un nuovo scopo societario verso il quale orientare l'attività svolta dalla Società è stata più volte prospettata nel corso delle assemblee dei soci.

Coerentemente con l'orientamento emerso in occasione delle riunioni consiliari, nella seduta del 13 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di procedere alla dismissione del ramo d'azienda industriale in quanto ritenuto non più di interesse della Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato all'Amministratore Delegato per individuare le migliori modalità tecniche per addivenire alla dismissione del Business Industriale, i cui tempi saranno definiti dall'Amministratore Delegato stesso, anche mediante il conferimento di incarichi ad esperti ed advisor indipendenti ai fini della valutazione del Business Industriale e dell'individuazione delle migliori modalità tecniche per addivenire alla sua dismissione. La Società ritiene che il processo di di-

smissione del comparto industriale possa ragionevolmente concludersi entro il corrente esercizio 2016, salvi eventuali ritardi dovuti alle modalità tecniche di attuazione.

La scelta strategica dianzi descritta si inquadra nell'ambito del più ampio obiettivo della Società di dismettere attività ritenute non più di interesse al fine di promuovere il business della Società in altri settori che, sulla base delle analisi svolte alla data odierna, risultano avere maggiori prospettive di crescita.

In tale contesto, il medesimo Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 ha deliberato di acquistare da ICAL 2 S.p.A. il 100% del capitale di Domus Italia S.p.A., società attiva nel settore immobiliare, che detiene, direttamente e indirettamente, un consistente portafoglio immobiliare sito in Roma, come comunicato al mercato in data 14 aprile 2016. Il contratto di acquisizione della partecipazione in Domus Italia S.p.A. è stato sottoscritto in data 14 aprile 2016.

La società con l'acquisto di Domus Italia S.p.A. e la futura dismissione del comparto industriale, già deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha intrapreso una nuova via comunque compatibile con la sua vocazione originaria, come già avvenuto in altre occasioni, al fine di riposizionarsi nell'ambito del mercato immobiliare che si presenta dinamico e con prospettive di lungo periodo.

Pertanto, a parere del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del fatto che la dismissione del Business Industriale determina una sostanziale modifica dell'attività concretamente esercitata dalla Società e dell'acquisto della partecipazione in Domus Italia S.p.A, si rende necessario adeguare l'oggetto sociale indicato nello Statuto. In tale contesto appare opportuno, inoltre, procedere alla modifica della denominazione sociale (da "VIANINI INDUSTRIA - Società per Azioni" a "VIANINI - Società per Azioni"),.

Poiché la Società continuerà a gestire, direttamente o indirettamente, le attività afferenti al Business Industriale, si rende infine necessario introdurre un nuovo articolo 17 nello Statuto che contenga una disciplina transitoria.

#### **A. I CONTENUTI DELLE MODIFICHE**

Di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

#### **Modifica dell'articolo 1 dello Statuto in relazione alla denominazione sociale**

Si propone di modificare l'articolo 1 dello Statuto al fine di rendere evidente, anche nella denominazione sociale, il riposizionamento della Società che non sarà, pertanto, più associata al settore industriale.

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'</b>	<b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'</b>
	5

<p><b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "VIANINI INDUSTRIA - Società per Azioni" che è retta dal presente Statuto.</p>	<p><b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b></p> <p>E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "VIANINI Società per Azioni" che è retta dal presente Statuto.</p>
--	--

**Modifica dell'articolo 4 dello Statuto in relazione all'oggetto sociale**

Alla luce dell'intervenuto cambiamento del core business della Società, si propone di modificare l'articolo 4 dello Statuto, al fine di allineare l'oggetto sociale indicato nello Statuto con l'attività esercitata dalla Società.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>ART. 4 - OGGETTO</b></p>	<p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>ART. 4 - OGGETTO</b></p>
<p>La Società ha il seguente oggetto perseguibile sia in Italia sia all'Estero:</p> <p>a) esercitare l'industria della lavorazione dei manufatti in cemento ed industrie congeneri o complementari;</p> <p>b) eseguire lavori di demolizione, sterri, movimenti di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato; edifici civili, industriali e monumentali, con opere connesse ed accessorie, sia con sistemi tradizionali sia con moderne prefabbricazioni, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere stradali speciali; acquedotti e fognature; lavori di difesa e di sistemazione idraulica; lavori idraulici speciali; lavori marittimi; dighe; gallerie; armamento ed opere ferroviarie; impianti per la produzione e distribuzione di energia e relative opere murarie; carpenteria metallica;</p>	<p>La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.</p> <p>La Società potrà a tal fine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i limiti e l'osservanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organismo Amministrativo, nonché - sempre ai fini di quanto sopra indicato - concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assume-</p>

<p>impianti di telecomunicazioni; lavori ed opere speciali varie; fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;</p> <p>c) assumere appalti e cessioni di lavori e forniture di materiali e macchinari edili ed affini;</p> <p>d) comprare, vendere, amministrare, costruire, trasformare beni immobili, sia rustici sia urbani;</p> <p>e) promuovere imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie, di leasing ed assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale;</p> <p>f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;</p> <p>g) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche;</p> <p>h) per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di assumere mutui attivi e passivi, di dare garanzie e prestare avalli e fideiussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.</p>	<p><b>re mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.</b></p> <p><b>Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche, la Società potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari.</b></p>
--	--

**Introduzione di un nuovo articolo 17 contenente una speciale disciplina transitoria**

Si propone di introdurre un nuovo articolo contenente una speciale disciplina transitoria applicabile sino alla prima tra (i) la data di completamento della dismissione delle attività afferenti il Business Industriale e (ii) il 31 maggio 2018. In particolare, sino a tale momento, l'oggetto sociale

avrà il contenuto indicato nel testo del nuovo articolo 17.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV NORME FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV NORME FINALI</p> <p>ART. 17 - NORMA TRANSITORIA Sino al 31 maggio 2018, l'Articolo 4 avrà il seguente contenuto:</p> <p style="text-align: center;">ART. 4 - OGGETTO</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.</p> <p>La Società potrà a tal fine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i limiti e l'osservanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organismo Amministrativo, nonché - sempre ai fini di quanto sopra indicato - concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.</p> <p>Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche, la Società potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari.</p> <p>4.2 La società potrà altresì:</p> <p>(a) esercitare l'industria della lavorazione dei manu-</p>
---	--

fatti in cemento ed industrie congeneri o complementari; (b) eseguire lavori di demolizione, sterri, movimenti di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato; edifici civili, industriali e monumentali, con opere connesse ed accessorie, sia con sistemi tradizionali sia con moderne prefabbricazioni, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere stradali speciali; acquedotti e fognature; lavori di difesa e di sistemazione idraulica; lavori idraulici speciali; lavori marittimi; dighe; gallerie; armamento ed opere ferroviarie; impianti per la produzione e distribuzione di energia e relative opere murarie; carpenteria metallica; impianti di telecomunicazioni; lavori ed opere speciali varie; fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; (c) assumere appalti e cessioni di lavori e forniture di materiali e macchinari edilizi ed affini.

**B. IL DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI CHE NON ABBIANO CONCORSO A DELIBERARE LA MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE.**

La modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale che si propone di deliberare determinerà, ove approvata, un mutamento dell'attività sociale, che sarà concentrata nel settore immobiliare. Pertanto, la modifica proposta determinerà, ove approvata, l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile.

A seguito della summenzionata modifica dello Statuto Sociale, sarà legittimato all'esercizio del diritto di recesso ciascun titolare di azioni ordinarie della Società che non abbia concorso all'adozione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, a condizione che lo stesso risulti titolare delle

azioni ordinarie in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso in data anteriore a quella della deliberazione relativa alla suddetta modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale da parte dell'Assemblea Straordinaria e ne mantenga la titolarità fino alla ricezione della Comunicazione (come di seguito definita).

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, l'azionista in favore del quale la registrazione in conto delle azioni sia effettuata successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record date", ovvero il 17 giugno 2016) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria in data 28 giugno 2016, chiamata a deliberare sulla modifica dello Statuto Sociale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata alla Società mediante raccomandata, dagli azionisti legittimati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione assembleare che legittima il recesso.

La dichiarazione dovrà riportare:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del Socio recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono ed indirizzo email;
- (ii) il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato;
- (iii) il codice IBAN del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni.

L'azionista recedente dovrà altresì allegare alla dichiarazione un'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato (la "**Comunicazione**"), attestante: (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Comunicazione e (iii) che le azioni oggetto di recesso sono libere da pegni o altri gravami a favore di terzi.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in confor-

mità alle istruzioni del socio recedente.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 2, del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni della Società oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell'intermediario sino alla loro liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, il corrispettivo spettante a ciascun azionista ordinario che eserciti il diritto di recesso sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria convocata per deliberare la modifica dello Statuto, moltiplicato per il numero di azioni ordinarie per le quali sarà stato validamente ed efficacemente esercitato il diritto di recesso da parte di ciascun azionista recedente.

La Società ha già provveduto a comunicare l'esatto valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie ai fini del recesso, pari a Euro 1,21 per ciascuna azione, con pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it) e sul quotidiano "Il Messaggero" rispettivamente in data 20 aprile 2016 e 21 aprile 2016.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società - unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo del recesso - con le modalità previste dalla normativa vigente.

In conformità all'articolo 2437-bis, comma 3, del Codice Civile, il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.

Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437-quater del Codice Civile. In particolare, i termini dell'offerta in opzione ai soci che non abbiano receduto delle azioni rispetto a cui è stato esercitato il diritto di recesso, nonché le modalità per l'esercizio del relativo diritto di opzione, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare si precisa che è prevista la pubblicazione di un avviso sul quotidiano "Il Messaggero", oltre che sul sito internet della Società [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it)).

\* \* \*

Esaurita la lettura della relazione da parte del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Giovanni OSSOLA per dare lettura della relazione del Collegio Sindacale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2408,

secondo comma del cc e dell'art. 149 del TUF) come segue:

Con comunicazione a mezzo PEC del 21 aprile 2016 indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale di Vianini Industria SpA, Prof. Giovanni Ossola, l'Avv. Angelo Cardarelli (di seguito per brevità anche e solo il "Denunciante"), delegato all'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile di Vianini Industria SpA (di seguito per brevità anche la "Società") dai Soci, Gian Luigi Simone, Pierfrancesco Ferrara, Angelo Abbondio e Stefano Marchesi, titolari complessivamente di n. 1.095.015 azioni della Società, pari a circa il 3,637% del relativo capitale sociale, presentava formale denuncia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2408 del c.c. ( di seguito per brevità anche e solo la "Denuncia"), chiedendo al Collegio Sindacale della Società di essere informato sugli esiti delle verifiche in ordine ai fatti oggetto della Denuncia che, in relazione all'Assemblea della Società del 20 aprile 2016, il Denunciante individuava come segue:

- (i) asserito rifiuto del Presidente dell'Assemblea a ricevere, in quella sede, la medesima denuncia;
- (ii) rifiuto del Presidente dell'Assemblea a rispondere a domande, in quella sede formulate, in ordine all'operazione di acquisto della partecipazioni totalitaria in Domus Italia SpA (di seguito per brevità anche "acquisizione Domus Italia");
- (iii) asserita anomalia riscontrata nella sospensione dei lavori assembleari;
- (iv) asserita censurabilità del comportamento del Presidente dell'Assemblea "nell'aver impedito al Presidente del Collegio Sindacale di prendere la parola ed esporre le sue conclusioni come richiesto dal Denunciante".

In ottemperanza alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2408 del codice civile, verificata la sussistente condizione di attivazione della Denuncia da parte di una quota qualificata di azionisti (pari per norma di legge ad un cinquantesimo del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), il Collegio Sindacale si è immediatamente attivato in ordine ai rilievi mossi.

Da subito si precisa che, all'esito delle verifiche eseguite, non avendo rilevato, in ordine ai temi rappresentati nella Denuncia, profili di urgenza, il Collegio Sindacale ha atteso di riferire sugli stessi nella prima adunanza assembleare utile, peraltro già convocata in tempi brevi, senza necessità di procedere a convocazione di apposita assemblea.

La presente Relazione sintetizza quindi i risultati degli approfondimenti e delle analisi condotte dal Collegio Sindacale; per facilitarne la comprensione si segue l'ordine della denuncia.

\* \* \*

Prima Questione

Il Denunciante riferisce testualmente " . . . scrivo la presente nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale . . . al fine di reiterare e confermare . . . la denuncia ex art. 2408 del cod. civ. già formulata in quella sede (N.D.R. la riunione assembleare del 20.04.2016) che il Dott. Mario Delfini ha ritenuto inopinatamente di non recepire. Fermo restando che tale condotta dovrà essere oggetto di Vostra valutazione . . ."

Il tema attiene alla condotta del Presidente dell'Assemblea nell'asserita decisione di non recepire, in sede di riunione Assembleare, la denuncia ex art. 2408 del codice civile.

Il Collegio Sindacale osserva che, a mente della chiara lettera della norma di cui all'art. 2408 del codice, il soggetto legittimato a ricevere la denuncia dei soci è unicamente l'organo di vigilanza e controllo della Società, vale a dire il medesimo Collegio Sindacale.

Il Legislatore, anche in sede di riforma, ha evidentemente radicato nel Collegio Sindacale il ruolo di destinatario della denuncia dei soci, piuttosto che nell'amministratore, evidentemente considerando che quest'ultimo è, nella generalità dei casi, il soggetto contro cui è diretta la denuncia.

E' d'altro canto altrettanto palese che la legittimazione attiva alla denuncia spetta unicamente al socio, cui si collega l'onere di attivarsi al riguardo.

La norma non richiede particolari requisiti formali per presentare la denuncia che, come anche più di recente segnalato nel documento 30 aprile 2016 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (che pure contiene ampia disamina della dottrina unanime sul punto), può essere rivolta all'organo di vigilanza della società anche in forma orale, in occasione della riunione assembleare, con contestuale verbalizzazione, ovvero formalizzata per iscritto.

Quanto al caso in esame, il Collegio Sindacale sottolinea di essere stato presente, al completo, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale e, dei Sindaci Effettivi, alla riunione assembleare del 20 aprile 2016. In quella sede, il Denunciante, come pure riportato a verbale (atto a rogito Notaio Misurale rep. n. 199347-pag. 13) ha avuto modo di intervenire testualmente " . . . formulando denuncia ex art. 2408 c.c. al Collegio dei Sindaci in relazione al comportamento del Presidente"; il Presidente dell'Assemblea, come pure ivi riportato, ne ha preso atto.

La Denuncia è stata altresì, in ogni caso, formalizzata per iscritto, il giorno dopo (21 aprile 2016) a mezzo comunicazione Pec inviata al Presidente del Collegio Sindacale, che l'ha puntualmente ricevuta.

In conclusione, da quanto sopra osservato non si rinvencono, sul punto, motivi di censura al lamentato comportamento del Rag. Mario Delfini, non essendo egli, anche nella duplice veste di Presidente dell'Assemblea e di Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, né sotto il profilo attivo, né sotto quello passivo, il soggetto legittimato rispetto alla denuncia dei soci ex articolo 2408 del codice civile.

\* \* \* \* \*

Seconda questione

Sul rifiuto del Presidente dell'Assemblea a rispondere a domande, in quella sede formulate, in ordine all'acquisizione Domus Italia.

Nel corso della discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 20 aprile 2016 con oggetto:

"presentazione del Bilancio di Esercizio e, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, corredati delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaci e delle Società di Revisione; deliberazioni conseguenti " il Denunciante interveniva formulando n. 15 domande, rivolte al Presidente dell'Assemblea, in ordine all'operazione di acquisto della partecipazione in Domus Italia SpA. Operazione della quale è stata data informazione nel Documento Informativo approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016, messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito della società in data 15 aprile 2016 (di seguito per brevità anche "Documento Informativo del 15 aprile 2016"), al quale si rimanda per un più compiuto approfondimento dei dati specifici.

In questa sede il Collegio Sindacale viene difatti chiamato dal Denunciante ad indagare in ordine alla censurabilità del rifiuto del Presidente dell'Assemblea a rispondere alle domande dell'Avv. Cardarelli; perché " . . . non inerenti agli argomenti all'ordine del giorno attualmente in discussione " (pag. 11/12 del verbale notarile disponibile sul sito Internet della Società).

L'indagine in ordine al tema oggetto di Denuncia, non può prescindere da una preliminare, corretta ricostruzione delle fasi che hanno caratterizzato l'operazione in discorso, e dei tempi che si sono resi necessari per la sua corretta approvazione e conseguente attuazione.

L'operazione di acquisizione da ICAL 2 SpA, della partecipazione totalitaria in Domus Italia SpA, essendo la parte venditrice (Ical 2 SpA) e Vianini Industria SpA, sotto comune controllo indiretto di FGC SpA, è stata difatti correttamente qualificata e quindi "trattata" da Vianini Industria SpA conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 17221/ 2010 ed ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.2.1 della "Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate" adottata, da Vianini Industria SpA (di seguito per brevità procedura "OPC"), quale "operazione di maggiore rilevanza".

Si è dunque reso necessario, così come avvenuto, attivare i presidi posti dalle disposizioni sopra richiamate e quindi, oltre alla riserva di competenza a deliberare in capo al Con-

siglio di Amministrazione, il coinvolgimento nelle fasi di istruttoria e trattative del Comitato degli Amministratori Indipendenti, che solo in data 1 aprile 2016, a maggioranza, esprimeva il proprio parere favorevole circa "la sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale dei relativi termini e condizioni (parere allegato al Documento Informativo 15 aprile 2016 sopra richiamato). Previo l'acquisito parere degli amministratori indipendenti, l'operazione è stata quindi portata in Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata nel corso della riunione del 13 aprile 2016 (come da comunicato stampa pubblicato sul sito della Società).

Il Collegio Sindacale segnala che, la tempistica e le attività afferenti il procedimento previsto per giungere all'adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'operazione, sono stati pure oggetto di monitoraggio e verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società che, su richiesta, ha riferito al Presidente del Collegio Sindacale, l'esito delle verifiche esperite (anche in data 7 aprile 2016 ed in data 19 aprile 2016), alla presenza del Responsabile Amministrativo di Vianini Industria SpA e del Preposto alla redazione dei Documenti Societari, concludendo per la corretta applicazione da parte della società della procedura OPC "con le modalità ed i tempi in essa previsti."

Quanto sopra premesso, a parere del Collegio Sindacale, espresso a maggioranza di due componenti, considerati i fondamentali principi di redazione del bilancio, l'acquisto della partecipazione totalitaria in Domus Italia SpA, contrariamente a quanto prospettato nella Denuncia presentata dall'Avv. Cardarelli, non poteva, né doveva essere rilevata nel bilancio 2015 della società come fatto relativo all'esercizio, né d'altro canto poteva costituire, in base ai corretti principi contabili internazionali, evento successivo alla chiusura del medesimo esercizio, di cui dovesse "farsi menzione nella relazione o al più tardi nel corso dei lavori assembleari", come chiede il Denunciante.

Quanto sopra a motivo del fatto che, come il Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, osserva, l'operazione ha tratto origine da una mera offerta di vendita che seppure del 15 dicembre 2015, costituiva un atto unilaterale, di provenienza della parte venditrice (Ical 2 SpA), non vincolante e, soprattutto, privo di effetti, ai fini che qui rilevano, per Vianini Industria SpA, a meno di non voler stravolgere i canoni fondamentali dell'ordinamento civile in ordine alla formazione della volontà contrattuale.

Aggiungasi che, dal flusso informativo endosocietario, che ha coinvolto anche il Collegio Sindacale, è documentata, alla data del 14 marzo 2016, la proroga da parte di Ical 2 SpA di

"ulteriori sessanta giorni" della validità della suddetta proposta del 15 dicembre 2015.

Né d'altro canto alcuna accettazione, e/o anche semplice consenso alla proposta, - e non poteva essere altrimenti trattandosi di operazione con parte correlata di maggior rilevanza - sono stati mai ed in alcun modo espressi dalla società, tra la data di formazione del bilancio e la data di sua "autorizzazione", ovvero l'11 marzo 2016, data in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (come pure da comunicato stampa pubblicato sul sito della Società).

A mente del Principio Contabile Internazionale - IAS n. 10 - costituiscono difatti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio, che debbono trovare riflesso in bilancio e/o nella relativa informativa, solo "i fatti [intervvenuti] fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione".

Diversamente, nel caso in esame, ancora alla data del 14 marzo 2016, successiva quindi a quella di "autorizzazione del bilancio . . ." interveniva una comunicazione di proroga dell'offerta di vendita della partecipazione, a conferma che l'istruttoria e le verifiche del caso erano ancora in corso. Ancora e per di più, solo in data 1 aprile 2016, e quindi anche successivamente alla messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria annuale 2015 (avvenuta nel rispetto dei termini di legge il 29 marzo 2016, come da comunicato stampa sul sito della Società), gli Amministratori Indipendenti, a maggioranza, emettevano il parere motivato.

Confortato sulla questione anche dalla Società incaricata della revisione contabile di Vianini Industria SpA, con la quale il Collegio Sindacale si è confrontato sul punto, la conclusione, a maggioranza di due componenti, è che l'acquisto della partecipazione totalitaria in Domus Italia SpA non costituiva, né costituisce, operazione che dovesse trovare riflesso nel bilancio dell'esercizio 2015 né, tantomeno evento successivo di cui l'informativa di bilancio dovesse dare conto.

Quanto sopra osservato, senza entrare nella valutazione del merito delle domande formulate dall'Avv. Cardarelli, funzione non rientrante nelle competenze del collegio sindacale e, comunque, sulle quali il medesimo Collegio non è stato chiamato dal Denunciante a pronunciarsi, il Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, ritiene quindi legittimo il comportamento tenuto dal Presidente dell'Assemblea nel corso della discussione del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "la presentazione del Bilancio di esercizio . . . nel non rispondere alle domande formulate in quella sede dall'Avv. Cardarelli "in quanto, anche nel merito non inerenti l'argomento medesimo."

Giova sul punto osservare che il diritto a chiedere informa-

zioni e chiarimenti nel corso dell'assemblea, in assenza, di specifiche disposizioni di legge, si è principalmente, in passato, fondato su elaborazioni dottrinarie e pronunce giurisprudenziali che, nel riconoscerne la sussistenza, hanno concordemente stabilito : "fermo il punto che il suo esercizio deve essere pertinente agli argomenti all'ordine del giorno" e che comunque la sua estensione non può essere assoluta "potendo gli amministratori (o chi per essi), rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda di informazione quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate, e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società"

La lacuna normativa è stata d'altro canto colmata , per ciò che concerne le società quotate, dal Decreto 27 gennaio 2010 n. 27 che, nel recepire la direttiva 2007/36/CE c.d. "Shareholder's Rights", ha definitivamente introdotto nel corpus delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 58/98, l'art. 127 -ter, espressamente riconoscendo il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, ed il correlato obbligo di risposta, purché, inerenti, vertenti e pertinenti "sulle materie all'ordine del giorno".

Con la conseguenza che, se ed in quanto la domanda abbia, come a parere del Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, nel caso in esame, oggetto non compreso nel perimetro tracciato dall'art. 127-ter, del TUF non vi è obbligo di risposta da parte della Società e, dunque, illegittimità del comportamento contrastante .

Quanto sopra osservato, il Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, non ritiene costituisca motivo di censurabilità né a diverse conclusioni si perviene per il fatto che il Presidente dell'Assemblea a titolo di mera informativa abbia ritenuto, nell'ambito delle funzioni e dei poteri spettantigli a norma dell'art. 2371 del c.c., di cui pure infra ai punti 3 e 4 : "di fare cosa gradita all'Assemblea nel fornire qualche informazione sull'operazione di acquisto di Domus Italia " in quanto approvata dal CdA del 13 aprile 2016 e comunicata al mercato il 14 aprile 2016, avendo puntualizzato e premesso che la stessa "esula dagli argomenti all'ordine del giorno".

Aggiungasi, infine, che, in ordine a quanto denunciato, primario esperto di diritto, cui la Società ha demandato anche su sollecitazione del Presidente Collegio Sindacale, una valutazione del caso, nell'esaminare il testo dell'intervento in Assemblea dell'Avv. Cardarelli, e quindi le ragioni alla base delle richieste ivi formulate, con parere reso in data 26.5.2016, ha testualmente concluso " . . . le domane erano [pertanto] dichiaratamente funzionali alla valutazione circa la convenienza del diritto di recesso conseguente alla modifica dell'oggetto sociale di Vianini" , argomento che, come osserva l'esperto di diritto, non era all'ordine del giorno

dell'Assemblea del 20 aprile u.s. , "bensì di una successiva Assemblea già convocata in sede straordinaria per il 28 giugno (in prima convocazione) ed il 12 luglio (in seconda convocazione)".

Pertanto, a parere del Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, per tutto sopra esposto, non si rinvencono sul tema elementi tali da configurare profili di censurabilità e/o illegittimità nel comportamento tenuto dal Presidente dell'Assemblea.

Di diversa opinione il Presidente del Collegio Sindacale, il quale ritiene - non condividendo il parere del sopra indicato esperto di diritto che peraltro non cita, tra i documenti esaminati il verbale dell'Assemblea - che gli argomenti sollevati dal Rappresentante degli Azionisti dovessero trovare adeguata risposta in sede assembleare.

Supportano tale opinione i seguenti elementi:

" l'argomento è stato diffusamente trattato in sede assembleare da parte del Presidente, come risulta dal verbale;

" il Principio Contabile Internazionale IAS 10 al par. 21 richiede l'informativa circa il verificarsi di eventi, avvenuti dopo la data di autorizzazione alla pubblicazione (events after the reporting period) del bilancio, che, pur non avendo effetti di natura contabile, possono influenzare le decisioni di natura economica che gli utilizzatori del bilancio possono prendere; in particolare al par. 22 lett. c) vengono indicati gli investimenti di dimensioni significative (major purchases of assets) e alla lett. i) il manifestarsi di significativi impegni (entering into significant commitments or contingent liabilities).

L'operazione di cui trattasi, indubbiamente di rilievo, ha trovato approvazione, peraltro non all'unanimità dei presenti e con non poche perplessità da parte del Presidente del Collegio Sindacale in ordine alla completezza e tempestività dell'informativa fornita in sede consigliare, nel CdA del 13 aprile 2016, successivo alla data di approvazione da parte del CdA (11 marzo 2016) e pubblicazione della bozza di bilancio sul sito internet della Società, ma anteriore all'Assemblea.

" la mancanza di un piano industriale potrebbe inficiare la completa ed esaustiva valutazione dei presupposti di continuità aziendale;

" la mancata informativa può essere in contrasto con i punti 5) - fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - e 6) - l'evoluzione prevedibile della gestione - dell'art. 2428;

" le finalità per le quali gli Azionisti pongono domande riferite a fatti che, a parere degli stessi Azionisti, potrebbero essere ricompresi nella completa informativa di bilancio non sono certamente sindacabili dal Presidente del-

l'Assemblea, né eventuali illazioni circa la buona fede o la mala fede degli Azionisti possono essere valutate in questa sede e tantomeno essere esposte in un parere.

\* \* \*

Terza questione

"Sull'asserita anomalia riscontrata nella sospensione dei lavori assembleari"

Preliminarmente il Collegio Sindacale osserva come particolare interesse e dibattito abbia suscitato in dottrina la figura del Presidente dell'Assemblea in merito sia alla fonte che ai limiti del suo potere.

Al riguardo, sotto la previgente normativa parte della dottrina e della giurisprudenza gli riconosceva poteri derivati dall'Assemblea in forza di una delega tacita (Cassazione 30.10.1970 n. 2263), mentre altro orientamento gli attribuiva totale indipendenza rispetto al medesimo organo assembleare.

Il Legislatore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) eliminando ogni incertezza è specificatamente intervenuto sul punto, confermando in capo al Presidente dell'Assemblea funzioni e poteri che ne legittimano l'assoluta autonomia rispetto all'organo assembleare.

L'art. 2371 del codice civile testualmente dispone di fatti che il Presidente dell'Assemblea "verifica la regolarità della costituzione accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione".

Confortati dalla migliore dottrina sul tema, pure riassunta nello Studio n. 70/2009 approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 16 marzo 2011, si può certamente affermare che i poteri normati sono indicativi di un "trend legislativo che riconosce nel Presidente il titolare della funzione di governo del procedimento assembleare". (così il citato Studio n. 70/2009)".

Più esattamente: il legislatore delegato è intervenuto sulla relativa disciplina procedendo ad una "analitica determinazione dei poteri" spettanti al Presidente dell'Assemblea al dichiarato fine di superare le "incertezze interpretative" e per soddisfare "le esigenze di funzionalità e di certezza raccomandate dalla legge delega". (Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003 - paragr. 5).

Nel contesto delineato dal legislatore (art. 2371 del c.c.) si ritengono quindi ad oggi concordemente attribuiti al Presidente i massimi poteri atti al governo ed alla direzione dell'Assemblea.

Più esattamente, la particolare ampiezza delle funzioni legalmente assegnate al Presidente dall'art. 2371 del codice civile e, soprattutto la presenza di una formula aperta che fa generico riferimento al potere di "regolare" lo "svolgimento" della riunione consentono di ritenere ricomprese nella formula legislativa le più rilevanti attribuzioni tradizio-

nalmente reputate di competenza del presidente e, di riconoscere che l'intervento dell'eventuale Regolamento e dello Statuto, più che creare nuovi poteri ha la funzione di precisare ed integrare i poteri presidenziali già di fonte legale. Se, dunque, già nel sistema previgente era pacifico che al Presidente dell'Assemblea, spettasse il potere di sospendere i lavori proprio, esemplarmente, in caso di numerose richieste di intervento, ciò è tanto più avvalorato oggi posto che l'adozione di tali provvedimenti costituisce senza dubbio espressione del potere di regolazione dello svolgimento della riunione che la norma (art. 2371 c.c.) esplicitamente attribuisce al Presidente dell'Assemblea.

Con specifico riguardo al caso in esame il Collegio Sindacale osserva come pure nella prassi regolamentare, la sospensione - sempre prevista - è generalmente sottoposta al duplice limite della brevità temporale (Acea 2 ore; Buzzi Unicem 3 ore; Fiat 2 ore; Generali 3 ore) e della motivazione.

Pur non avendo Vianini Industria SpA adottato un regolamento di assemblea, "considerata la regolarità che da sempre contraddistingue i lavori nell'ambito delle sedute (così la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - esercizio 2015 - parag. 16), si osserva essere stati rispettati nel corso della riunione assembleare del 20 aprile u.s. entrambi i parametri predetti.

L'interruzione, come oggetto di denuncia, è stata difatti di 1 e 20 minuti, motivata dalle domande (n. 15) quindici formulate dall'Avv. Cardarelli, alle quali il Presidente dell'Assemblea "dopo attento esame ed alla luce delle consultazioni avute con i legali della società, ha ritenuto di non rispondere in quanto non inerenti gli argomenti all'ordine del giorno".

In conclusione, il Collegio Sindacale, ritiene che non vi siano elementi per ritenere censurabile il comportamento del Presidente dell'Assemblea in ordine alla avvenuta sospensione dei lavori assembleari.

\* \* \*

Quarta questione

"Sulla asserita censurabilità del comportamento del Presidente dell'Assemblea nell'aver impedito al Presidente del Collegio Sindacale di prendere la parola ed esporre le sue conclusioni come richiesto dal Denunciante."

Il Collegio Sindacale, a maggioranza di due componenti, alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla seconda e alla terza questione, ritiene che non vi siano elementi per ritenere censurabile il comportamento del Presidente dell'Assemblea nell'aver escluso interventi che esulavano dall'argomento all'ordine del giorno, da chiunque gli stessi fossero stati richiesti, anche dal Presidente del Collegio Sindacale. L'Organo di controllo è certamente legittimato a chiedere notizie "sull'andamento delle operazioni sociali , o su deter-

minati affari" (art. 2403 bis, c.c.) ma ciò, deve avvenire nelle sedi proprie e non nel corso di un Assemblea chiamata ad assumere specifiche delibere, nella quale non era all'ordine del giorno l'esame della specifica operazione di acquisizione della "Domus Italia".

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime la propria dissenziente opinione sul punto; appare infatti altamente censurabile il comportamento del Presidente dell'Assemblea, proprio alla luce delle osservazioni sopra svolte nella trattazione del secondo argomento, e vieppiù considerando che l'esercizio dei poteri di verifica costituenti la funzione caratteristica dell'Organo di Controllo e dei suoi componenti, a mente degli articoli 2403 e seguenti del c.c., non può essere in alcun modo limitato dall'Organo di Amministrazione, tenuto conto del ruolo di garanzia che il Collegio Sindacale rappresenta, a maggior ragione nei confronti degli Azionisti di minoranza in una società quotata.

Riprende quindi la parola il Presidente per chiedere se vi siano interventi da parte degli azionisti.

Chiede quindi e ottiene la parola l'Avv. Angelo CALDARELLI quale delegato degli azionisti signora Egle BOFFOLA titolare di numero 340.000 azioni, del dottor Pier Francesco FERRARA titolare di numero 125.015 azioni, del dottor Stefano MARCHESI titolare di numero 100.000 azioni e del dottor Ottavio CURTO titolare di numero 60.000 azioni, il quale richiede che il suo intervento sia integralmente riportato a verbale e del quale dà lettura come segue:

Buongiorno a tutti

Chiedo che il mio intervento sia integralmente riportato a verbale.

Sono l'Avv. Angelo Cardarelli e intervengo per delega per conto dei soci:

- Sig.ra Egle Boffola titolare di n. 340.000 azioni ordinarie con diritto di voto pari allo 1,13% del capitale sociale;
- Dott. Pierfrancesco Ferrara titolare di n. 125.015 azioni ordinarie con diritto di voto pari allo 0,415% del capitale sociale;
- Dott. Stefano Marchesi titolare di n. 100.000 azioni ordinarie con diritto di voto pari all'0,332% del capitale sociale;
- Dott. Ottavio Curto titolare di n. 60.000 azioni ordinarie con diritto di voto pari all'0,20% del capitale sociale

Il mio intervento, in qualità di delegato al voto, mira e mirava inizialmente a riproporre le medesime domande che erano già state formulate durante la scorsa riunione assembleare e alle quali il Presidente - a seguito di una sospensione dei lavori durata oltre un'ora e mezza - aveva ritenuto di non dare alcuna risposta poiché, a suo dire, non erano oggetto

delle materie poste all'ordine del giorno. Ciò, peraltro, andando contro la posizione espressa pubblicamente da un consigliere indipendente e dal Presidente il Collegio Sindacale al quale era stato addirittura impedito di prendere la parola.

Tuttavia devo ora prendere atto, con estremo favore, dell'intervento di Consob che, con la richiesta notificata alla Società e di cui avete fatto menzione, ha di fatto, avallato e confermato la fondatezza delle censure che questi azionisti, unitamente ad altri, avevano sollevato in quella sede circa le gravi, evidenti e palesi lacune informative relative all'operazione Domus Italia.

Ricordiamo che il 20 aprile scorso, si era, infatti, rilevato come, gli unici documenti su cui i soci avrebbero potuto basare le proprie valutazioni consistessero nei comunicati stampa del 14 e 15 aprile u.s., nonché nel c.d. Documento Informativo OPC, che si dimostravano, come si dimostrano tutt'oggi, ampiamente insufficienti a fornire un quadro esauritivo sul contenuto e sulla bontà delle decisioni assunte dall'organo amministrativo della nostra Società.

Nemmeno il Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2016 pubblicato in data 11/12.05.2016 sembra fornire chiarimenti soddisfacenti limitandosi ad una mera ripetizione dei dati economico-finanziario già conosciuti nella sostanza senza specifiche ulteriori.

Peraltro, Consob - in ragione proprio dell'effetto che l'Operazione Domus Italia ha comportato e che indirettamente giustifica la deliberazione che si vuole assumere oggi - correttamente è intervenuta in via suppletiva obbligando tale organo amministrativo a fornire quelle numerose ed essenziali informazioni sull'Operazione necessarie affinché ogni azionista sia messo nella condizione di potersi determinarsi scientemente ed in modo completo sull'effettiva valenza di quanto deciso e sulle prospettive future della nostra Società in modo tale da decidere sul mantenimento o meno del proprio investimento.

Ciò che attualmente risulta negato.

In ogni caso prendiamo atto delle risposte fornite le quali, già da una prima lettura, non sembrano esaustive e lasciano comunque ancora una volta insoddisfatti. In particolare la Società non ha spiegato e non ha risposto in ordine a moltissimi interrogativi che questa operazione comporta, come risulta anche dalle domande di seguito formulate.

Quanto sopra costringerà i miei rappresentati a valutare l'esercizio del diritto di recesso ex artt. 2437 e seg. cod. civ. come ultimo presidio per limitare i gravi pregiudizi già occorsi riservandosi del caso ogni più opportuna azione nei confronti di Vianini a tutela delle proprie ragioni.

In aggiunta i soci che qui rappresento una decina di giorni fa hanno presentato denuncia al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. sottoponendo a tale organo di con-

trollo la rilevanza di alcuni fatti ritenuti censurabili relativamente alla composizione degli organi sociali di Vianini e dei relativi comitati nell'ambito delle decisioni assunte dai medesimi in particolare con riferimento all'operazione Domus Italia. In particolare i menzionati hanno di fatto richiesto una verifica sulla effettiva qualità di "indipendenti" dei consiglieri Carlevaris e Mariani i quali, per le ragioni ivi addotte, non sembrano in possesso di tale requisito.

Tra l'altro, con tale atto si è denunciato ed eccepito non solo l'assenza - a parere degli esponenti - di tale requisito in capo ai suddetti soggetti stanti anche i molteplici incarichi che entrambi risultano avere o aver avuto nel gruppo Vianini/Caltagirone, bensì anche la presenza di una evidente "correlazione" nell'Operazione che rileva.

Correlazione che avrebbe dovuto, soprattutto per l'Avv. Carlevaris, portare i membri coinvolti ad astenersi nell'ambito del Comitato che ha rilasciato il relativo parere.

Ricordiamo che l'eventuale astensione, stante il voto contrario espresso dall'altro membro indipendente (Avv. Dario Trevisan), avrebbe comportato il rilascio di un parere negativo con obbligo per la Società, laddove avesse voluto proseguire, di convocare l'assemblea dei soci ex art. 5.3 let (f) del regolamento Parti Correlate.

Circostanza che non si è verificata.

Sempre in tema di operazioni con parti correlate si segnala poi come non appaia che il Comitato si sia espresso in relazione a tutti i contratti di appalto che vedranno coinvolta Vianini Lavori con Domus Italia. Anche su tale aspetto si chiede se ciò sia avvenuto oppure se è comunque un passaggio che la Società intende fare.

In tali premesse, al netto della Richiesta Consob, ripropongo le seguenti domande, chiedendo che il presente intervento - di cui consegnerò copia al Presidente - e le relative risposte, sia ritrascritto integralmente e non semplicemente allegato al verbale d'assemblea che vorrete cortesemente inviarmi una volta pubblicato.

Mi riservo in ogni caso il diritto di replica.

\*\* \*\*\* \*\*

Domande:

- 1) L'attuale richiesta di integrazione di Consob al documento informativo dimostra come il consiglio di amministrazione abbia assunto delle decisioni e rendicontato al mercato al mercato in assenza di numerosi dati rilevanti. Queste informazioni integrative erano a disposizione del consiglio quando ha assunto detta decisione così come dal comitato parti correlate?. Se sì perché non sono stati diffusi?
- 2) Ritenete che le integrazioni fornite siano sufficienti a dare piena contezza delle delibere proposte all'assemblea e delle prospettive future della nostra società nel-

l'ambito del cambiamento dell'oggetto sociale ? Ritenete di aver soddisfatto a tutte le risposte alla Consob?

3) È stato approvato e adottato un business plan di gruppo della nostra Società che identifichi i rischi e le relative opportunità di sviluppo e che tenga conto di tutti gli ulteriori fattori sottesi a tale operazione? Tale business plan tiene conto (i) della dismissione del comparto industriale? (ii) della valorizzazione delle aree immobiliari rientranti nel perimetro della Società? (iii) dell'eventuale fusione di Domus Italia nella nostra Società? (iv) dell'adesione eventuale al regime SIIQ? (v) dell'impatto economico-finanziario che la concessione obbligatoria del diritto di recesso comporterà per la Società in caso di suo integrale esercizio?. Per quale motivo non è stata data alcuna indicazione dei numeri riferibili a detto business plan di gruppo, se lo stesso è stato approvato (come ritengo sia avvenuto)? Quando i principali obiettivi di tale business plan saranno resi pubblici ai soci ? e come ? Il consiglio si è avvalso di un esperto indipendente per attestare il piano della nostra Società?

4) Se non fosse stato approvato alcun business plan di gruppo (il che mi parrebbe veramente strano), come l'Organo Amministrativo avrebbe valutato la compatibilità nel medio-lungo termine dell'Acquisizione Domus Italia con l'equilibrio economico della Società e le sue prospettive reddituali nei prossimi anni a livello consolidato e civilistico, tenuto conto anche della possibile adesione al regime SIIQ?;

5) Quali sono le effettive ragioni di questo cambio e modifica di oggetto sociale e di strategia se non sono stati esaminati gli elementi di cui alle precedenti domande.

6) Quali sono i flussi finanziari previsionali almeno a tre anni che a seguito di tale operazione verrebbero generati in capo alla Società a livello consolidato?; E' stato valutato tale aspetto dal consiglio di amministrazione e per quale motivo tali dati non sono stati diffusi?

7) Ci può fornire una proiezione sulla posizione finanziaria netta della Società post Acquisizione Domus Italia con specifica evidenziazione del livello di indebitamento e della sua sostenibilità? e dopo la cessione delle attività industriali? con quali flussi di cassa si ipotizza di rimborsare l'intero debito che a seguito dell'operazione si genererà in capo alla Vianini Industria?. E' stata fatta una verifica approfondita di tale obiettivo e per quale motivo nessun dato è stato diffuso al mercato?;

8) se e in che modo tale operazione si innesta nelle scelte strategiche del Gruppo Caltagirone che, diversamente, si rende acquirente dei titoli Assicurazioni Generali per cedere la propria partecipazione in Domus Italia a Vianini Industria?;

9) quale è stato il valore al quale Domus Italia ha ac-

quisito i propri asset immobiliari - ora rientranti nell'operazione di Acquisizione da parte di Vianini Industria - dal fondo Seneca? Ciò è avvenuto sulla base di una perizia redatta e predisposta da soggetto indipendente e a quali valori?;

10) al tempo di tale cessione-acquisizione, sussistevano delle interazioni e/o delle connessioni e/o sovrapposizioni, sia a livello manageriale che di organi sociali, fra il Fondo Seneca, Domus Italia e Vianini Industria?; Se si quali sono in dettaglio e se sono stati adottati tutti i presidi imposti dalla legge.

11) quale è stato il procedimento - con identificazioni delle Funzioni interne della Società che vi hanno partecipato - che ha portato alla formalizzazioni delle condizioni e dei termini del contratto che Vianini Lavori ha stipulato ovvero stipulerà con Domus Italia e/o con le sue controllate, afferenti la realizzazione e/o il completamento delle unità immobiliari ancora da costruire? quali sono nello specifico le condizioni e le garanzie per la realizzazione dei medesimi?. Si chiede:

(i) quale sarà l'impatto economico in termini di costi finali complessivo che il suddetto contratto avrà per Vianini Industria S.p.A.?

(ii) se sono stati trattati "costi" e/o "prezzi" predefiniti in modo tale che siano in qualche modo scongiurati, oppure, limitati, variazioni "in aumento" delle spese a tali rapporti giuridici tipicamente connessi vedi in particolare la previsione di varianti ed in che termini?;

12) domanda molto rilevante, perché non è stato previsto alcun Documento Informativo OPC per questo tipo di rapporti e/o contratti seppur volti alla realizzazione delle unità immobiliari dei comparti oggetto di cessione parte essenziale dell'operazione nel suo complesso e della concessione di garanzie e di finanziamenti da parte delle società del Gruppo Caltagirone?

13) quale saranno le tempistiche e le modalità di cessione delle attività industriali della Società, con specifica della stima di valore di realizzo delle medesime?;

14) nell'ambito di tale cessione, è ipotizzabile - e in caso affermativo a quali valori - che i futuri acquirenti dell'attività industriale possano essere anche soggetti con partecipazioni rilevanti - detenute anche indirettamente - in Vianini Industria?. Sotto tale profilo sarebbe opportuno conoscere quali meccanismi la Società adotterà al fine di garantire pari trattamento fra i diversi offerenti, ovviando ai pericoli connessi ad eventuali "vendite di favore"?; in relazione alla valorizzazione degli immobili di proprietà della Società si chiede quali siano le aree terreni e i fabbricati dei siti ancora produttivi e/o di quelli non più produttivi e come potrebbero essere valorizzati?;

15) quali sono stati i parametri e le ragioni per cui

sono state negoziate delle garanzie a carico del Venditore circa il conseguimento del livello reddituale? Perché non è stata mantenuta la stessa garanzia reddituale prevista con riferimento all'offerta pubblica del giugno 2015, di almeno 5 anni? perché con comunicato stampa del 15 aprile 2016, si è dato atto dell'integrazione di tale garanzia a condizioni e termini diversi?. Per quale motivo c'è stato questo cambio?;

16) il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'impatto patrimoniale dell'attivo a seguito dell'Acquisizione Domus Italia? e come questa posta di bilancio sarà modificata e quale i profili di rischio?;

17) in relazione all'Acquisizione Domus Italia si chiede se il Comitato degli Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano sollevato qualche rilievo in merito alla convenienza e/o alla congruità e/o alla legittimità o sotto altri profili di tali operazioni al Consiglio di Amministrazione? se si è possibile conoscere detti rilievi?

18) Gli organi deputati della Società hanno verificato e in che modo i requisiti di indipendenza e assenza di correlazione dei consiglieri?. E se si, quale è stata la procedura?. A riguardo faccio rinvio alla denuncia presentata dagli azionisti che rappresento di cui chiedo l'integrate trascrizione nel verbale e/o la sua allegazione.

19) Perché non è stato reso noto il documento di Consob? ciò al fine di verificare la completezza delle risposte formulate alla luce delle domande fatte

20) Quale è l'ammontare dei compensi che il consigliere Carlevaris ha ricevuto dal Gruppo Vianini / Caltagirone o suoi soci rilevanti intendendosi fra questi, non solo quelli provenienti per le cariche, ma anche quelli maturati e corrisposti in virtù di incarichi professionali?

21) Tali compensi sono stati valutati dal CDA di Vianini?

22) Il C.d.A. di Vianini ha fornito adeguata motivazione in ordine alle verifiche circa la sussistenza o meno del requisito di indipendenza in capo ai consiglieri Carlevaris e Mariani?

23) A tal proposito, sono stati richiesti dei pareri? Se si a quale professionista? Lo stesso si è dichiarato indipendente? Tale professionista ha ricevuto altri incarichi da società appartenenti al Gruppo Vianini o Caltagirone o da loro soci rilevanti negli ultimi 5/10 anni? Se si di che tipo? Ringrazio per l'attenzione e mi riservo il diritto di replica.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Tito Populin titolare di n. 10.000 azioni per chiedere che venga pubblicato un diagramma in cui venga esposta la struttura societaria del Gruppo Domus e i rapporti societari delle società, in modo da poter capire i legami che ci sono tra le stesse società. Inoltre chiede che il deposito del verbale della delibera al

Registro delle Imprese avvenga successivamente alla pubblicazione dei dati consuntivi al 30 giugno per decidere se esercitare o meno il recesso.

Il Presidente quindi, nel riprendere la parola, in considerazione delle numerose e complesse richieste da parte dell'avvocato CARDARELLI, sospende la seduta alle ore 13.30 informando i presenti che i lavori assembleari riprenderanno dopo circa un'ora e trenta. Fa altresì presente che alle ore 12.20 il rappresentante della stampa D.ssa Valeria Santoro per Milano Finanza Dow Jones è uscita dalla sala.

A questo punto essendo le ore 14.55 il Presidente riapre la seduta per dichiarare che con riferimento alle 23 domande poste dal rappresentate degli azionisti Boffola, Ferrara, Marchesi e Curto che contengono al loro interno ulteriori e numerosi quesiti per rilevare, anche con il supporto del parere dei legali della società, che i quesiti formulati non riguardano l'argomento posto all'ordine del giorno che ha ad oggetto solo la modifica dello statuto sociale o comunque trovano altrimenti risposta nella documentazione disponibile (ivi incluso il supplemento al documento informativo pubblicato sul sito internet della società e messo a disposizione qui in assemblea).

Tuttavia, solo a mero scopo informativo e di trasparenza nei confronti del mercato, fa rilevare quanto segue:

- 1) a fronte della richiesta formulata dall'Autorità di Vigilanza è stata pubblicata nei tempi ivi richiesti un'integrazione al Documento Informativo e alla Relazione Illustrativa che, a giudizio della Società, risponde ai supplementi di informazione formulati dalla Consob;
- 2) la richiesta della Consob è atto destinato alla sola Società di cui non è richiesta la pubblicazione;
- 3) con riguardo infine ai profili concernenti l'indipendenza dei consiglieri, il Presidente rinvia a quanto pubblicato nel supplemento al documento informativo, nonché al documento predisposto dal Collegio Sindacale che come segnalato sono stati pubblicati sul sito della società e messi a disposizione qui in assemblea.

Con riguardo infine alle domande poste dall'azionista Populin: (i) con riferimento alla struttura societaria di Domus Italia si fa rinvio al supplemento al documento informativo; (ii) con riguardo al deposito del verbale della presente assemblea, il Presidente segnala che lo stesso sarà depositato nei termini di legge e le opportune comunicazioni verranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Riprende quindi la parola l'avvocato CARDARELLI in rappresentanza degli azionisti sopra citati il quale manifesta il proprio disappunto per l'atteggiamento del Presidente ed osserva che, secondo quanto dallo stesso inteso, nel parere legale rilasciato dall'esperto relativamente alla seconda questione rilevata dal Collegio sindacale sul rifiuto del Pre-

sidente dell'Assemblea di rispondere alle domande formulate nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2016, sarebbe riportato che le domande non erano argomento all'ordine del giorno della precedente Assemblea bensì di una successiva assemblea già convocata per il 28 giugno 2016.

Chiede inoltre la corrispondenza tra le risposte consegnate relativamente alle richieste di integrazione di Consob e nello specifico le domande alle quali si sia già risposto in quanto a suo parere non ve ne sono. E tra le 23 domande o tra i 23 gruppi di domande quali sono state quelle affrontate in virtù della suddetta richiesta. Per quanto riguarda l'indipendenza trova difficile che si ritenga non competente questa sede, come ogni altra sede assembleare, posto che è inerente a ogni decisione la corretta composizione di un organo societario, che l'avvocato Carlevaris sia indipendente o meno, sia correlato o meno nell'operazione di cui si discute. E' fondamentale e essenziale soprattutto in relazione alle conseguenze che un'eventuale dichiarazione di non indipendenza avrebbe sulla decisione stessa. Quindi ritenendosi non soddisfatto, formula una denuncia ex art. 2408 del c.c. al collegio Sindacale che si riserva di formalizzare successivamente, come fatto nella precedente occasione.

Il Presidente, prende atto delle dichiarazioni dall'Avv. Cardarelli e della denuncia ex art.2408 c.c. dallo stesso formulata osservando che, relativamente al parere legale dell'esperto, quanto dichiarato dall'Avv. Caldarelli non corrisponde, a suo avviso, alla corretta interpretazione del contenuto dello stesso parere. Il Presidente quindi chiede all'Assemblea se vi sono ulteriori interventi.

Non essendoci ulteriori interventi da parte degli azionisti il Presidente da lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione su l'unico argomento posto all'ordine del giorno.

"Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera:

- di approvare la modifica degli articoli 1 e 4 dello Statuto Sociale; l'introduzione di un nuovo articolo 17 così come indicato nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in conformità all'allegato 3A al medesimo Regolamento.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura

formale che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge. "

Terminata la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione il Presidente mette in votazione la proposta stessa.

L'Assemblea con il voto contrario degli azionisti BOFFOLA, FERRARA, MARCHESI e CURTO titolari complessivamente di numero 625.015 azioni e degli azionisti POPULIN e PAGANI titolari complessivamente di numero 20.000, a maggioranza

delibera:

1) di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale come segue:

**ART. 1**

"E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "VIANINI Società per Azioni" che è retta dal presente Statuto."

- di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale come segue:

**ART. 4**

"La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.

La Società potrà a tal fine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i limiti e l'osservanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organismo Amministrativo, nonché - sempre ai fini di quanto sopra indicato - concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.

Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche, la Società potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari."

2) di prevedere un nuovo art. 17 come segue:

**ART. 17 - NORMA TRANSITORIA**

"Sino al 31 maggio 2018, l'Articolo 4 avrà il seguente contenuto:

**ART. 4 - OGGETTO**

4.1 La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.

La Società potrà a tal fine compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ad assumere, nel rispetto e con i limiti e l'os-

servanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organismo Amministrativo, nonché - sempre ai fini di quanto sopra indicato - concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.

Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche, la Società potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari.

4.2 La società potrà altresì: (a) esercitare l'industria della lavorazione dei manufatti in cemento ed industrie congeneri o complementari; (b) eseguire lavori di demolizione, sterri, movimenti di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato; edifici civili, industriali e monumentali, con opere connesse ed accessorie, sia con sistemi tradizionali sia con moderne prefabbricazioni, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere stradali speciali; acquedotti e fognature; lavori di difesa e di sistemazione idraulica; lavori idraulici speciali; lavori marittimi; dighe; gallerie; armamento ed opere ferroviarie; impianti per la produzione e distribuzione di energia e relative opere murarie; carpenteria metallica; impianti di telecomunicazioni; lavori ed opere speciali varie; fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; (c) assumere appalti e cessioni di lavori e forniture di materiali e macchinari edilizi ed affini"

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che, modificato a seguito di quanto sopra deliberato, nella sua redazione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

L'Azionista Populin insieme all'Azionista Pagani chiede che venga verbalizzato che il loro voto contrario è legato al fatto di poter esercitare eventualmente il diritto di recesso.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola l'assemblea viene chiusa alle ore 15.10.

Il comparante mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio e da me letto al comparante il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 15.10.

Occupava sessantuno pagine fino a questo punto di sedici fogli.

F.to Mario DELFINI

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

**VIANINI INDUSTRIA S.p.A.**

*Sede in Roma – Via Montello n. 10*

*Capitale sociale Euro 30.105.387*

*Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585*

\*\*\* 000 0 000 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEL 28 GIUGNO 2016**

**Consiglio di Amministrazione**

MARIO DELFINI

Presidente

ELVIDIO TUSINO

Consigliere delegato

CARLO CARLEVARIS

Consigliere

ANNALISA MARIANI

Consigliere

DARIO TREVISAN

Consigliere

**Collegio Sindacale**

GIOVANNI OSSOLA


Presidente

ANTONIO STAFFA

Sindaco Effettivo

MARIA ASSUNTA COLUCCIA

Sindaco Effettivo





VIANINI INDUSTRIA S.p.A.

Sede in Roma – Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585

\*\*\* 000 0 000 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

All'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

del 28 Giugno 2016

**A) IN PROPRIO**

Azionista

N. Azioni


POPULIN TITO

10.000

PAGANI LUIGI

10.000

RF  
RF



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 19 luglio 2016

